



## PRECISAZIONI SUI REQUISITI PER LA DONAZIONE DI SANGUE

**Data** 30 maggio 1998  
**Categoria** scienze\_varie

Chiarimenti su un articolo pubblicato il mese precedente

I requisiti pubblicati precedentemente si basavano su una comunicazione di un Centro Trasfusionale della Croce Rossa di Roma. In realtà, grazie a quanto segnalato da Alberto Porta e da Enzo Brizio si è constatato come i criteri, in Italia, non siano omogenei.

Scrive Enzo Brizio (Cuneo):

Noi ci atteniamo al DM 15/1/91 che dice, a proposito delle sospensioni temporanee:

- soggetti che hanno avuto contatti con epatitici: un anno
- soggetti affetti da malaria o sottoposti a profilassi antimalarica: tre anni
- soggetti che hanno soggiornato in zona malarica: sei mesi dal rientro
- soggetti affetti da brucellosi: almeno 2 anni dalla guarigione
- soggetti vaccinati per rabbia in seguito a morsicatura di animale rabido: un anno dal morso
- soggetti inoculati con virus-vaccini vivi attenuati (polio, morbillo, parotite e febbre gialla): 2 settimane; rosolia: 4 settimane; trattamento con Ig contro epatite B: un anno
- soggetti che hanno avuto una o più trasfusioni di sangue: 5 anni

Fa presente Alberto Porta:

Il problema è che la legge che regola tutto ciò dice molto poco (Decreto del Ministero della Sanità 27/12/90 "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati"; Decreto 15/01/91 "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati", entrambi pubblicati sulla GU del 24/1/91 n° 20), per cui alcune regioni hanno supplito con linee guida regionali, e per il resto ogni AVIS fa quel che vuole.

Il risultato è, ad esempio, che:

- la tabella finale della legge elenca tra i criteri di esclusione dalle donazioni "trasfusioni di sangue, anche in un lontano passato", mentre il testo della legge (art. 20) dice che chi ha ricevuto trasfusioni è sospeso per 5 anni.
- sui farmaci assunti la legge non dice niente (a parte che il donatore deve essere in buona salute); ogni Centro Trasfusionale va ad occhio.
- la legge elenca tra i criteri di esclusione (nella già citata tabella finale) "(storia di) epatite od ittero" senza però specificare nulla sulla natura di tale ittero (e l'ittero colestatico?). Ad esempio, ad Asti una pregressa epatite A viene tranquillamente ignorata; i soggetti anti-HBc positivi sono ammessi a donare se il titolo anti-HBs è superiore a 100 mU/ml, solo da pochi mesi. A Bologna lo fanno almeno dal '92; dove lavora Enzo Brizio non lo fanno ancora);
- Chi è sospeso dalle donazioni di sangue intero per malaria (profilassi: 3 anni - semplice soggiorno in area endemica: 6 mesi) può comunque donare il plasma in aferesi;
- Transaminasi: un riscontro di transaminasi alte può essere il primo segno di un'epatite acuta non ancora rilevabile dai markers; perciò la sacca viene bloccata e il donatore sospeso; ma: a Torino, per risparmiare, è il primo esame che fanno; se ALT maggiore di 54 per gli uomini e 38 per le donne, buttano via la sacca e ricontrollano il donatore dopo sei mesi;

ad Asti il limite è 50 per uomini e donne (quindi una donna con ALT a 40 può donare ad Asti ma non a Torino; un uomo con ALT a 52 può donare a Torino ma non ad Asti...).

Ad Asti prima si respingevano i donatori che assumevano antistaminici, il nuovo primario del Centro Trasfusionale li accetta.

Grazie ad Alberto e ad Enzo: è stata un'occasione per imparare qualcosa che altrimenti non avremmo mai saputo: che neppure in un campo così delicato vengano seguiti, in Italia, criteri omogenei.

Fonte: Daniele Zamperini